

Riordino delle funzioni provinciali

Dossier sull'attuazione della legge n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” da parte delle Regioni

DIREZIONE LEGISLAZIONE MERCATO PRIVATO

19 ottobre 2015

Riordino delle funzioni provinciali

Dossier sull'attuazione della legge n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" da parte delle Regioni

Premessa

Il presente dossier fa il punto sullo stato di attuazione della Legge n. 56/2014 nelle leggi regionali con esclusivo riguardo alla riallocazione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni.

Fra tutte le Regioni vincolate a dare attuazione alla Legge n. 56/2014 (intendendo per queste tutte quelle a statuto ordinario insieme alle tre Regioni ad autonomia speciale - Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia - per le quali si prevede l'obbligo di adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi della riforma. Fanno eccezione: il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta, vincolate soltanto ad un adeguamento, in quanto compatibile con i rispettivi statuti, alle norme sulle unioni di Comuni) **sette** risultano aver provveduto a questo adempimento approvando una propria legge mentre, le altre, hanno dato, comunque, avvio al procedimento legislativo mediante l'approvazione di ddl di riordino da parte delle rispettive giunte.

La legge n. 56/2014 in breve

La legge n. 56/2014 provvede, in attesa di una più sistematica riforma del Titolo V della Costituzione, a ridisegnare l'assetto delle Province, configurandole come enti territoriali di secondo livello, titolari di funzioni fondamentali in specifici settori e ad istituire, contestualmente, le Città Metropolitane come nuovi enti di governo delle grandi aree urbane, dotati di funzioni proprie di programmazione e gestione del territorio.

A tal fine la legge individua l'elenco delle funzioni fondamentali delle Province e disciplina il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle stesse.

La legge prevede, inoltre, norme specifiche per le Province montane, alle quali vengono riconosciute funzioni fondamentali ulteriori riguardanti lo sviluppo strategico del territorio e la gestione in forma associata di servizi tipici dei territori montani e, alle quali, le Regioni dovranno riconoscere forme particolari di autonomia.

La legge 56/2014, quindi, pone in capo alle Province la titolarità di alcune funzioni amministrative già esercitate che diventano funzioni fondamentali, e ne aggiunge di nuove rispetto alle funzioni storicamente svolte o per "attribuzione statale" (v. Testo Unico Enti Locali e altre leggi) o per "delega" (D.P.R. n. 616/77) ovvero per "attribuzione regionale" o "trasferimento" (D.Lgs. 112/98).

L'elenco delle funzioni fondamentali è piuttosto eterogeneo: vi rientrano sia competenze puntuali come, ad esempio, la *"pianificazione territoriale provinciale di coordinamento"*, sia funzioni amministrative generali.

Le funzioni fondamentali Comuni a tutte le Province sono individuate come segue:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Queste funzioni sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

In particolare le funzioni di cui alle lettere a) b) e c) sono delegate dalle Regioni mentre la funzione di cui alla lettera e) è di attribuzione statale.

Le funzioni fondamentali proprie delle sole Province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata;
- b) cura delle relazioni istituzionali con altre istituzioni confinanti.

Alle funzioni come sopra individuate si aggiungono ulteriori funzioni esercitate d'intesa con i Comuni, destinate alla predisposizione dei documenti di gara, stazione appaltante, monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

L'ultimo gruppo sono le altre funzioni provinciali, che sono attribuite dallo Stato e dalle Regioni (con proprie leggi) in attuazione dell'art. 118 Cost. nonché al fine di conseguire le finalità di definizione di ambiti ottimali, efficace svolgimento delle funzioni da parte di Comuni ed Unioni, adozione di forme di avalimento e deleghe di esercizio tra enti territoriali.

La riallocazione in concreto delle funzioni deve essere, quindi, rapportata anche alle scelte fatte da ogni singola Regione che, in sede di riordino soprattutto delle funzioni non fondamentali, ne può differenziare l'ampiezza di contenuti.

Le scelte delle Regioni

Premesso che il riordino delle funzioni provinciali da parte delle singole Regioni rappresenta in realtà solo l'inizio di un percorso complesso, come testimoniato dal frequente rinvio a successive disposizioni normative per la ulteriore definizione o il dettaglio delle scelte di riallocazione, dal confronto delle disposizioni regionali finora approvate, che sono state raccolte nelle tabelle che seguono, è stato, comunque, possibile ricavare alcune considerazioni (riferite principalmente alle Regioni ordinarie) di sintesi.

Si può dire innanzitutto che tutte le leggi regionali, seppur non perfettamente omogenee e allineate tra loro dal punto di vista sia formale che sostanziale, hanno di massima la stessa intelaiatura:

- disposizioni generali su oggetto e finalità della legge ed eventuale rinvio ad ulteriori previsioni normative e/o ad ulteriori modifiche alle singole discipline di settore;
- disposizioni sulla riallocazione delle funzioni "non fondamentali";
- laddove istituite specifiche disposizioni sulle città metropolitane;
- disposizioni sull'incentivazione delle fusioni di Comuni.

Per quanto riguarda le disposizioni sul riordino delle funzioni le leggi regionali individuano, tutte, le funzioni provinciali non fondamentali (talora intervenendo anche sulla disciplina delle fondamentali) con indicazione di quelle confermate o conferite in capo alle Province e di quelle richiamate presso la Regione o decentrate presso i Comuni.

Per quanto riguarda le materia di maggiore interesse si evidenzia come la Toscana trasferisce alla Regione molte funzioni in materia ambientale: gestione rifiuti, difesa del suolo e degli ambiti costieri, autorizzazioni ambientali (Aua, Aia, Via per i progetti di competenza regionale, Vas) e in materia di agricoltura, foreste, qualità dell'aria, inquinamento acustico, energia. Specifiche disposizioni, anche di modifica alla LR n. 65/2015 sono previste in materia di governo del territorio soprattutto per il nuovo ruolo affidato alla città metropolitana di Firenze.

Anche l'Umbria riserva alla Regione alcune funzioni in materia ambientale: rifiuti, le procedure di Aia, Aua, Vas; funzioni in materia di energia, di governo del territorio (controllo piani regolatori, vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zona sismica); e poi ancora funzioni in materia paesaggistica.

In Liguria passa alla regione la difesa del suolo (tranne per alcune funzioni che sono invece proprie dei Comuni come gli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua) e il turismo ma secondo quanto previsto dalle norme di dettaglio. Le funzioni che non sono oggetto di riordino continuano ad essere esercitate dalle Province.

Nelle Marche sono attribuite alla Regione le funzioni in materia di turismo, beni e attività culturali, difesa del suolo, agricoltura ed edilizia pubblica secondo le specifiche previsioni delle norme di settore.

Organica e molto articolata la legge dell'Emilia Romagna, l'ultima in ordine di tempo ad essere stata approvata, che, da un lato, attua il riordino istituzionale, dall'altro, definisce un rinnovato modello di governance territoriale in cui Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni sono chiamati a concorrere sulla base di nuovi presupposti.

In questa prospettiva, il punto di partenza è rappresentato dalla definizione strategica del nuovo ruolo istituzionale che dovranno avere Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni, in una logica ispirata al principio di massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali. Per quanto riguarda la riallocazione per ciascuna settore organico di materia (ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, trasporti e viabilità, agricoltura, caccia e pesca, attività produttive, commercio e turismo, istruzione e formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani, sanità e politiche sociali) sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi.

Tabella riepilogative delle leggi regionali

ABRUZZO

L.R. 24/3/2015 n. 8

Disposizioni urgenti in favore delle Province e altre disposizioni

Oggetto e finalità

La legge reca solo alcune disposizioni di carattere meramente provvisorio in attesa di dare compiuta attuazione alla legge n. 56/2014.

Finalità principale è quella di fornire un intervento urgente a favore delle Province consentendo loro di poter utilizzare le risorse già trasferite dalla Regione per le funzioni delegate ai sensi della LR n. 72/1998 ed oggi risultanti quali economie con vincolo di destinazione.

Ddl di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L.56/2014 (nuovo testo adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 559/C del 30 giugno 2015) – *non ancora approvato definitivamente*

BASILICATA

Ddl disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della L.56/2014 (testo approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 901 del 7 luglio 2015) – *non ancora approvato definitivamente*

CALABRIA

L.R. 22 giugno 2015, n. 14

Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Oggetto e finalità

La legge costituisce la prima fase del processo di riordino delle funzioni amministrative che dovrebbe terminare con l'approvazione entro la fine del 2015 di una legge organica in materia.

Riallocazione di funzioni

La Regione Calabria riassume, nell'ambito delle proprie competenze amministrative, le funzioni già trasferite alle Province sulla base della LR n. 34/2002 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).

Le funzioni connesse alle materie "agricoltura, caccia e pesca" e "formazione professionale" svolte dalle Province per effetto della LR n. 34/2002 sono direttamente esercitate dalla Regione.

L.R. 30/7/2015 n. 13

Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni

Oggetto e finalità

La Regione con questa legge e successivi provvedimenti ad essa collegati attua la riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della Legge n. 56/2014.

Sono oggetto specifico della presente legge:

- a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
- b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
- c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
- d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
- e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;
- f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni.

Riallocazione di funzioni

Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche alle norme di settore nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.

L'articolo 2 chiarisce che le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio saranno riordinate con successivo intervento di modifica della LR n. 20/2000 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla LR n. 20/2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.

Alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attribuiti compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:

- a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
- b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
- c) di governo delle aree vaste delle Province;
- d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.

Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie".

L'articolo 6 comma 3 chiarisce che con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della nuova legge dovranno regolare le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna devono concorrere con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.

L'articolo 9 incentiva le fusioni di Comuni.

L'articolo 10 disciplina la istituzione della "Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale" composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.

Il Titolo II della legge reca "Disciplina e riparto delle funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014" e si compone di sei Capi, uno per ciascuno dei settori organici di materia le cui funzioni amministrative sono oggetto di riordino (conferma o riallocazione in capo a ciascun livello amministrativo del governo territoriale):

1. Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
2. Trasporti e Viabilità
3. Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività
4. venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne,
5. pesca marittima e maricoltura
6. Attività produttive, Commercio e Turismo
7. Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro,
8. Cultura, sport e giovani
9. Sanità e Politiche sociali

Nelle materie Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.

La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:

- a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
- b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
- c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.

La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) previa

istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.

La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).

Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014.

Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.

Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie: a) risorse idriche; b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante; c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati; d) valutazioni e autorizzazioni ambientali; e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali. Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.

Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:

- a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- c) le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
- d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.

Agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità sono confermate le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 e ne sono assegnate delle ulteriori.

La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale in materia di protezione civile.

Nelle materie di cui Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.

Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:

- a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
- b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
- c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno,;
- d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi;
- e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.

In materia di attività produttive di competenza regionale, commercio, turismo la Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento.

In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali;
- c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.

In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:

- a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL);
- b) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la qualificazione degli impianti e delle stazioni sciistiche);
- c) la definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento in materia di porti.

Città metropolitana

L'articolo 5 pone in evidenza il ruolo affidato alla Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, che esercita le funzioni ad essa assegnate dalla legge n. 56 e dalla nuova legge regionale. Si prevede peraltro che un'apposita sede istituzionale e di indirizzo (Regione-Città metropolitana di Bologna), sulla base di una Intesa generale quadro, sviluppi gli indirizzi legislativi e programmatico-politici coerenti, innanzitutto, con il Piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

CAMPANIA

La Giunta regionale ha approvato il ddl di riordino delle funzioni provinciali non fondamentali il 30 dicembre 2014 - *non ancora approvato definitivamente*

FRIULI VENEZIA GIULIA

L.R. 12/12/2014 n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

Oggetto e finalità

La legge attua il processo di riordino del territorio mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio di funzioni amministrative degli enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra i Comuni e la riorganizzazione delle funzioni amministrative, finalizzati alla valorizzazione di un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione-Autonomie locali, l'uniformità, l'efficacia e il miglioramento dei servizi erogati ai cittadini, nonché l'integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche.

Riallocazione di funzioni

Le Province, quali enti con funzioni di area vasta, continuano a esercitare, sino al loro superamento, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato A (in materia di agricoltura, ambiente, caccia e pesca, demanio idrico, difesa del suolo, energia, istruzione, pianificazione territoriale, politiche sociali, protezione civile e trasporti) nonché le ulteriori funzioni a esse attribuite, non ricomprese negli allegati A, B e C.

Sono trasferite alla Regione, con decorrenza dall'1 luglio 2016, le funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B già di competenza provinciale (agricoltura, ambiente, caccia e pesca, cultura e sport, programmazione edilizia scolastica, funzioni e i compiti relativi all'istruzione secondaria superiore, in materia di lavoro le funzioni di cui alla legge regionale 18/2005., politiche sociali, trasporti, viabilità).

Sono trasferite ai Comuni, con decorrenza dal 1° luglio 2016, le funzioni già di competenza provinciale indicate in dettaglio nell'allegato C.

Funzioni dei Comuni

Sono disciplinate le "Unioni territoriali intercomunali" che sono enti locali dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale.

Entro il 31 dicembre 2015, con legge regionale, sono individuate le funzioni regionali da trasferire ovvero delegare ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione. Per tali finalità, la legge regionale interviene operando un riordino sistematico delle norme di settore interessate dagli interventi suddetti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno cinque delle funzioni comunali nelle materie di seguito elencate, tra cui obbligatoriamente quelle di cui alle lettere b) e l):

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;

- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale n. 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- e) edilizia scolastica e servizi scolastici;
- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- h) pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari .

A decorrere dal 1° gennaio 2017 i Comuni esercitano in forma associata, tramite l'Unione cui aderiscono, almeno altre tre delle funzioni comunali nelle materie di cui sopra.

Le restanti funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni in forma associata tramite l'Unione a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il contenuto degli atti in materia di programmazione e di pianificazione territoriale di livello sovracomunale è determinato dalla normativa regionale di settore.

LAZIO

La Giunta regionale nella seduta del 12 giugno 2015 ha approvato una proposta di legge che sostituisce la precedente già all'esame del Consiglio Regionale - *non ancora approvato definitivamente*

LIGURIA

L.R. 10/4/2015 n. 15

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)

Oggetto e finalità

In attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 la legge disciplina il riordino delle funzioni conferite alle Province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della legge le funzioni di polizia provinciale, le funzioni relative ai centri per l'impiego e le funzioni relative alle politiche attive del lavoro che continuano a essere svolte dalle Province e dalla Città metropolitana sino all'emanazione di disposizioni nazionali in materia.

Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Genova ai sensi della legislazione vigente.

Entro il 31 dicembre 2015 la Regione potrà emanare ulteriori disposizioni di riordino e riforma della normativa di settore relativa alle funzioni trasferite.

Con la legge regionale è stata operata anche una rivisitazione delle discipline regionali settoriali.

Città metropolitana di Genova

La Regione valorizza il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono.

Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio.

In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione degli atti di propria competenza.

Nel territorio della Città metropolitana le funzioni fondamentali che restano alla Province sono in tal caso attribuite alla Città medesima.

Una norma finale prevede che nell'ambito delle successive leggi di riordino sia riconosciuto il nuovo ruolo della Città Metropolitana.

Funzioni delle Province

Le Province e la Città Metropolitana esercitano le funzioni proprie indicate nella Legge 56/2014.

Funzioni della Regione

Sono attribuite alla Regione:

1. le seguenti funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana:
 - difesa del suolo, pianificazione di bacino (in base a quanto specificato nel Titolo II);
 - turismo (in base a quanto specificato nel titolo III);
 - formazione professionale (in base a quanto specificato nel titolo IV);
 - caccia e pesca.
2. le funzioni in materia di cultura, sport e spettacolo quando è richiesta una gestione unitaria a livello regionale;
3. alcune funzioni in materia di sport (LR n. 40/2009).

Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni

Per quanto riguarda la difesa del suolo sono di competenza dei Comuni, in forma singola o associata:

- ✓ gli interventi di manutenzione lungo i corsi d'acqua per la parte compresa nel territorio comunale, e per i quali possono riscontrarsi condizioni di rischio per la pubblica incolumità;
- ✓ la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo che non rientrino nelle competenze della Regione e di concessionari e quelle relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento;
- ✓ la realizzazione ed il collaudo delle opere di bonifica montana previste dalla legge forestale regionale.

Per quanto riguarda il turismo la Città metropolitana, i Comuni e gli enti Parco regionali liguri valorizzano le risorse turistiche del proprio territorio in armonia con la programmazione turistica regionale.

LOMBARDIA

L.R. 8/7/2015 n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).

Oggetto e finalità

La legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle Province, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al riconoscimento della specificità dei territori montani.

Riallocazione di funzioni

Restano confermate in capo alle Province le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

Sono parimenti trasferite alla Regione le funzioni già conferite alle Province alla data di entrata in vigore della legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.

La Regione riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.

La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

Città metropolitana

La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale.

MARCHE

L.R. 3/4/2015 n. 13

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province.

Oggetto e finalità

La legge reca disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa:

a) apposite proposte di legge ai fini del coordinamento formale delle discipline di settore relative alle

funzioni riallocate alla Regione di cui all'Allegato A;
b) eventuali proposte di atto necessario a dare attuazione alle disposizioni statali nelle materie mercato del lavoro e polizia provinciale escluse dal riordino previsto da questa legge.

Riallocazione funzioni

Sono oggetto di riordino le funzioni non fondamentali (Turismo, informazione e accoglienza turistica, Beni e attività culturali, Trasporto pubblico locale e viabilità Protezione civile, Difesa del suolo, Caccia e Pesca nelle acque interne, Formazione professionale, Servizi sociali, Artigianato, Agricoltura, Edilizia pubblica) individuate nelle norme di cui all'allegato A che sono trasferite alla Regione.

MOLISE

Ddl di riordino - *non ancora approvato definitivamente*

PIEMONTE

La Giunta regionale nella seduta del 20 luglio 2015 ha approvato un ulteriore DDL, che sostituisce il disegno di legge inizialmente approvato il 29 dicembre 2014 - *non ancora approvato definitivamente*

PUGLIA

Ddl di riordino - *non ancora approvato definitivamente*

SARDEGNA

Ddl di riordino - *non ancora approvato definitivamente*

SICILIA

Ddl di riordino - *non ancora approvato definitivamente*

TOSCANA

L.R. 3/3/2015 n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014.

Oggetto e finalità

La legge reca disposizioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 sul riordino di funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze.
Sono, inoltre, apportate modifiche alle singole discipline di settore.

Riallocazione di funzioni

Sono trasferite alla Regione, nei termini previsti dalla legge e secondo le specifiche norme di settore,

le seguenti funzioni (prima esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Firenze):

- agricoltura;
- caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;
- orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;
- in materia di ambiente:
 - le funzioni di cui alla LR 61/2014 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti);
 - le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;
 - le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;
 - le funzioni in materia di inquinamento acustico;
 - le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
 - le funzioni in materia di energia, comprese le funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;
 - VIA e VAS;
- osservatorio sociale;
- strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione.

Sono oggetto di trasferimento ai Comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

Città metropolitana

La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei Comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli Comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla LR n. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano

sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei Comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 68/2011 con i Comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai Comuni per i piani operativi di loro competenza.

I Comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della L.R. n. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

UMBRIA

L.R. 2/4/2015 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

Oggetto e finalità

La legge, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni) provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle Province nonché di soppressione delle unioni speciali di Comuni.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge la Regione provvederà al riordino della normativa regionale nelle materie indicate di cui agli allegati.

Riallocazione funzioni

Le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I, già conferite alle Province sono riallocate nella Regione (ambiente, tra cui rifiuti, Aia, Aua, Vas, risorse idriche; governo del territorio, tra cui controllo sui PRG, vigilanza attività in zona sismica, abusivismo, valorizzazione patrimonio culturale; attività produttive; energia; caccia; pesca; in parte il turismo; politiche attive del lavoro e formazione professionale e, infine, diritto allo studio).

Le funzioni in materia di turismo e le funzioni in materia di politiche sociali, sono esercitate dai Comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente. Sono inoltre conferite ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II, già conferite alle Province (sport, cultura, diritto allo studio: funzioni di cui alla L.R. 16 dicembre 2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)).

I Comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di Comuni o le altre forme associative di cui al

comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i Comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.

Le Province esercitano le funzioni di cui alla L. 56/2014.

Sono riallocate nelle nuove Province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III (risorse idriche e difesa del suolo: funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) L.R. 3/99; funzioni amministrative lago Trasimeno di cui alla l.r. 39/1980 ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche; trasporti: funzioni ex art. 76 L.R. 2 marzo 1999 n. 3; viabilità regionale; controllo e vigilanza impianti termici).

VENETO

Ddl di riordino - *non ancora approvato definitivamente*